



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 17 Giugno 2015

MOBILITA' VIGILI DEL FUOCO E LEGGI SPECIALI IL CONAPO HA NUOVAMENTE SOLLECITATO IL DIPARTIMENTO *(perché Cgil-Cisl-Uil-Confsal-Usb anche nel 2013 si sono dimenticati questo problema?)*

Colleghi, a seguito della nota CONAPO [prot. n. 134/15](#) del 15.06.2015, con la quale avevano contestato la poca trasparenza nelle procedure di mobilità e nei trasferimenti con leggi speciali del personale vigile del fuoco, contestando anche il fatto che l'amministrazione li ha accomunati in un'unica graduatoria, ieri il CONAPO ha avuto un incontro presso il Dipartimento.

Come ricorderete il CONAPO, sin dal 2010, ha chiesto di applicare l' art. 2 dell'[accordo del 10.04.2002](#), ovvero estendere (almeno in parte) anche ai vigili del fuoco il sovrannumero temporaneo previsto per i capo reparto e capo squadra trasferiti con leggi speciali, in modo da non danneggiare coloro che aspirano al trasferimento tramite mobilità ordinaria e che si vedono sempre scavalcati dopo anni di attese.

Purtroppo però i sindacati che accedono alla contrattazione dell'istituto della mobilità (tavolo a cui non vogliono il CONAPO) non hanno mai affrontato a dovere il problema, e ora che i nodi sono venuti al pettine, e che il CONAPO ha svelato i retroscena, sembrano tutti chiedere quello che chiede il CONAPO per non perdere le tessere !

Questi sindacati però omettono di dire ai propri iscritti che quando l'amministrazione (a luglio del 2013) ha riaperto il tavolo per discutere della mobilità, tutti i sindacati presenti (CGIL-CISL-UIL-CONFSAL-USB) in quella sede se ne sono strafregati del problema, tanto è vero che sul [verbale](#) non vi è una sola parola spesa per questo (vedi verbale allegato) !!!

Ed ora qualcuno di loro pensa di poter prendere in giro i propri iscritti mostrando una letterina di qualche anno fa (peraltro copiata dal CONAPO) quando invece nel momento della discussione del problema "mobilità" hanno pensato a tutt' altro ???

Ma fateci il piacere ! Sapranno i loro iscritti comportarsi di conseguenza !

Dal canto nostro durante la riunione di ieri, il CONAPO ha nuovamente insistito per l'accoglimento di tutto quanto richiesto nella nostra [nota prot. n. 134/15](#) del 15.06.2015, chiedendo segnali di cambiamento sin da subito, scorporando i trasferimenti temporanei per leggi speciali dai definitivi per mobilità ordinaria, mettendo a disposizione tutte le reali carenze di organico e attuando almeno in parte un sistema come per i CS e CR di sovrannumero temporaneo.

L' amministrazione, dopo aver preso atto, ha annunciato qualche giorno per verificare quali correttivi sono possibili in questa avanzata fase dell' iter di mobilità e si è riservata di farci conoscere gli intendimenti.

Alleghiamo il verbale del 31.07.2013 sui criteri di mobilità dove i sindacati CGIL-CISL-UIL-CONFSAL-USB non hanno nemmeno chiesto di affrontare il problema nonostante che il CONAPO glielo avesse ricordato sin dal 2010.

Allegati: 1

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

Il giorno 31 del mese di luglio dell'anno 2013 presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – si sono incontrate le delegazioni titolari della contrattazione integrativa nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On. Gianpiero Bocci, con delega alla sottoscrizione degli accordi nazionali integrativi relativi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attribuita con Decreto del Ministro dell'Interno n. 5004/M/3 in data 11 luglio 2013.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie dell'Accordo sindacale integrativo, per il quadriennio normativo 2006-2009, recepito con D.P.R. del 7 maggio 2008.

LE PARTI

- attesa la necessità di procedere alla definizione di criteri destinati a garantire uniformità di regole per tutto il personale non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli che espletano attività tecnico-operative (vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto, ispettori e sostituti direttori antincendio), ovvero attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche;
- vista l'attivazione della procedura di Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera B) in data 8 luglio 2013;
- a seguito e del confronto svoltosi tra le parti negli incontri preparatori del 24 e 30 luglio 2013;

CONVENGONO

Art. 1

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE VIGILE DEL FUOCO, CAPO SQUADRA E CAPO REPARTO

1. Anzianità di servizio: per anzianità di servizio si intende, non l'anzianità individuale di ruolo, bensì quella decorrente dalla data di assunzione ovvero, nel caso di personale appartenente ai ruoli di Capo Squadra e Capo Reparto, la decorrenza giuridica del passaggio nel ruolo attuale. Per il personale ricorrente, si considera la decorrenza riconosciuta dall'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

A parità di anzianità di servizio, si utilizzano i seguenti criteri:

Residenza:

Ove la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza vengono attribuiti **punti 2**.

Nel caso di residenza transfrontaliera, si considera la residenza nella sede italiana più vicina.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un **punteggio aggiuntivo al precedente pari a punti 1**.

Per il personale **Vigile del fuoco**, per **sede di residenza** deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrare il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.

Per il personale **Capo Squadra e Capo Reparto**, per **residenza** s'intende quella coincidente con l'ultima sede occupata nella qualifica precedente a quella attuale.

Condizioni di famiglia:

3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: **punti 2**

3b) per ogni figlio a carico: **punti 1**

3c) se il dipendente è vedovo: **punti 4** (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

3d) se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale:

punti 3 (per il primo figlio a carico)

punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

Sono considerati a carico i figli minori di età ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro. Sono altresì considerati tali i figli maggiorenni conviventi con uno dei due genitori purché fiscalmente a carico (attualmente con reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2.840,51 € - art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- 3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile: **punti 0,5**

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento alla provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, a condizione che venga attestata la **condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento ad elementi oggettivi.**

A parità di punteggio totale, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità (CRE, CR, CSE, CS, VC, VE, VQ, VF).

Art. 2

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE CHE APPARTIENE AL RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDIO

1. **Anzianità di servizio:** il punteggio viene calcolato come contributo sia dell'anzianità di servizio del dipendente nel ruolo di appartenenza attuale che dell'eventuale anzianità maturata nei ruoli inferiori del C.N.VV.F.:
- **punti 1** per ogni mese di anzianità di servizio nell'attuale ruolo o in quelli del previgente ordinamento che richiedevano i medesimi requisiti di accesso;
 - **punti 0,25** per ogni mese di servizio nei ruoli di provenienza richiedenti per l'accesso titoli di studio inferiori.

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri:

Residenza:

Vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un **punteggio aggiuntivo al precedente pari a punti 1.**

Per **sede di residenza** deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Condizioni di famiglia:

- 3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: **punti 2**
- 3b) per ogni figlio a carico: **punti 1**
- 3c) se il dipendente è vedovo : **punti 4** (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)
- 3d) se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale:
punti 3 (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

Sono considerati a carico i figli minori di età ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro. Sono altresì considerati tali i figli maggiorenni conviventi con uno dei due genitori purché fiscalmente a carico (attualmente con reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2.840,51 € - art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).

- 3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile: **punti 0,5**

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento nella provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, **a condizione che venga attestata la condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento ad elementi oggettivi.**

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità (SDACE, SDAC, SDA, IAE, IA).

Art. 3

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE CHE SVOLGE LE ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL DPR 28.2.2012, N. 64 (ELICOTTERISTI E PILOTI D'AEREO, SOMMOZZATORI, NAUTICI E RADIORIPARATORI)

Ferma restando la necessità di garantire la piena e costante operatività dei nuclei specialistici a norma dell'art. 41, comma 3, del D.P.R. n. 64 del 28.12.2012, la mobilità volontaria a domanda del personale specialista di cui all'art. 45 del DPR n. 64/2012 nei relativi Nuclei viene attuata secondo i seguenti criteri:

MM

Ky

AL

OG



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

1. **Anzianità di servizio:** il punteggio viene calcolato come contributo sia dell'anzianità di specialità del dipendente nel ruolo di appartenenza attuale che dell'anzianità maturata nel precedente ruolo da generico:

- **punti 1** per ogni mese di anzianità di specialità (art. 45 del D.P.R. 28.02.2012 n. 64). Per anzianità di specialità si intende, l'anzianità maturata in forma continuativa quale risultante dal libretto individuale di specialità;
- **punti 0,25** per ogni mese di servizio nei ruoli di provenienza da non specialista.

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri:

Residenza:

Vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un **punteggio aggiuntivo al precedente pari a punti 1**.

Per **sede di residenza** deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.

Condizioni di famiglia:

- 3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: **punti 2**
- 3b) per ogni figlio a carico: **punti 1**
- 3c) se il dipendente è vedovo: **punti 4** (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)
- 3d) se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: **punti 3** (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Sono considerati a carico i figli minori di età ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro. Sono altresì considerati tali i figli maggiorenni conviventi con uno dei due genitori purché fiscalmente a carico (attualmente con reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2.840,51 € - art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).

- 3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile: **punti 0,5**

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento nella provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, **a condizione che venga attestata la condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento ad elementi oggettivi.**

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità.

Art. 4

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICHE, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE

1. **Anzianità di servizio:** il punteggio viene calcolato come contributo sia dell'anzianità di servizio del dipendente - nel ruolo di appartenenza attuale e nei precedenti ruoli equivalenti - che dell'eventuale anzianità maturata nei ruoli inferiori del C.N.VV.F.:
- **punti 1** per ogni mese di anzianità di servizio nell'attuale ruolo o in quelli del previgente ordinamento che richiedevano i medesimi requisiti di accesso;
 - **punti 0,25** per ogni mese di servizio nei ruoli di provenienza richiedenti per l'accesso titoli di studio inferiori.

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri :

Residenza:

Vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un **punteggio aggiuntivo al precedente pari a punti 1.**

Per **sede di residenza** deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.

Condizioni di famiglia:

- 3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: **punti 2**
- 3b) per ogni figlio a carico: **punti 1**
- 3c) se il dipendente è vedovo : **punti 4** (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)
- 3d) se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale:
punti 3 (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

Sono considerati a carico i figli minori di età ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro. Sono altresì considerati tali i figli maggiorenni conviventi con uno dei due genitori purché fiscalmente a carico (attualmente con reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2.840,51 € - art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).

- 3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile: **punti 0,5**

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento alla provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, **a condizione che venga attestata la condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento ad elementi oggettivi.**

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche, interessate a ciascuna circolare di mobilità, individuate al Titolo III del D.Lgs. 217/2005.

Art. 5

MODALITÀ APPLICATIVE

A norma di quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28.02.2012 n. 64, i trasferimenti a domanda del personale non dirigente e non direttivo verso le Direzioni regionali ed interregionali, i



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comandi provinciali e gli Uffici centrali, sono disposti dal Dipartimento, sulla base dei presenti criteri di mobilità volontaria individuati.

Le parti procederanno, entro il 30\10\2013 e comunque prima delle nuove procedure di mobilità, all'adeguamento dei presenti criteri alle necessità relative alla mobilità volontaria riguardante gli Uffici Centrali nonché le isole di Lampedusa, Pantelleria e Lipari, con accordo che, fatte salve le eventuali esigenze di servizio, terrà conto delle particolari caratteristiche degli Uffici interessati.

I presenti criteri non si applicano alle procedure di mobilità avviate prima della sottoscrizione dell'accordo che li recepisce. In particolare, per il ruolo dei Capi Reparto e dei Capi Squadra continuano ad applicarsi i criteri contenuti nell'accordo sottoscritto il 10.11.1997 fino alla conclusione dei concorsi interni per il passaggio a Capo Squadra e Capo Reparto banditi alla data del 31.12.2012.

Per gli altri ruoli, i presenti criteri verranno applicati a partire dalla prima circolare di mobilità emanata dopo la sottoscrizione dell'accordo che li recepisce.

In ogni caso vengono fatte salve anche le disposizioni di cui agli artt. 42, 43, 44, del D.P.R. n. 64 del 28.02.2012.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

FNS CISL VVF

FP CGIL VVF

UIL PA VVF

CONFSAL VVF

USB PI VVF NON FIRMA (NOTA a verbale)

hanno chiesto di discutere il problema dei trasferimenti con leggi speciali almeno questa volta ?
MACCHE' !!!



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

del 01/08/13

NOTA A VERBALE ACCORDO MOBILITÀ

Riteniamo di legittimare la nostra non firma del protocollo, in funzione della sua sola natura giuridica legata al regolamento di servizio (e di conseguenza alle Legge 252/04), in quanto il tutto è sinonimo di un'appartenenza ad un sistema legislativo da noi rifiutato a priori.

Abbiamo, in coscienza, contribuito all'abbattimento di molti stereotipi culturali "tradizionali" che limitano le condizioni di veduta attuali in funzione del rispetto delle scelte individuali di ogni lavoratore riguardo la propria sfera privata.

Riteniamo tale protocollo d'intesa migliorativo rispetto alle norme d'indirizzo delineate nel precedente accordo del '97, da noi non firmato in quanto sperequativo e non in linea con le realtà sociali del tempo e in previsione di un futuro segnato da cambiamenti normativi inevitabili.

L'impegno che abbiamo profuso nella valorizzazione di condizioni attuali in linea con il nuovo rispetto del diritto internazionale di famiglia recepite ultimamente anche dalla nostra legislazione vigente, che pone lo spostamento dell'asse del diritto d'attenzione generale, dalla figura coniugale "tradizionale" alla prole destinataria (libera ormai da condizioni antiche che lo etichettavano in base naturale, legittima, riconosciuta, ecc); che è divenuta di fatto il centro dell'universo nucleare della famiglia "moderno/allargata", fuoriuscendo da canoni obsoleti e inadeguati d'attribuzione di numeri che non identificano nulla di reale.

Un'attenzione comunque maggiore l'abbiamo espressa verso il "vedovo" che assistendo la prole era, prima di adesso, discriminato da un criterio che determinava un punteggio penalizzante.

Quindi benché i limiti imposti dal DL. 217/05 abbiamo cercato di introdurre un nuovo concetto più reale di valorizzare e garantire il lavoratore che, costretto dal sistema all'allontanamento, tenta di rientrare a casa. Abbiamo anche considerato, in piena ottica "senza frontiera" di garantire un pari trattamento anche alle famiglie che vivono in zone di confine ribadendo il concetto della non obbligatorietà della residenza sul posto di lavoro (gli iscritti all'A.I.R.E. per intenderci).

Abbiamo comunque mantenuto principi chiave che da sempre ci hanno accompagnato nel nostro cammino lavorativo come superiorità del corso originario di appartenenza e relativo ordine in ruolo.

E ci siamo battuti per la determina dell'anzianità di brevetto. Oltre che la ri-determina sia dei lavoratori SATI che ISPETTORI sia per ciò che riguarda l'anzianità pregressa che la nascente, concorsuale, non più penalizzata nel tempo. Alcuni richiami alle norme di imbrigliamento dei vigili del fuoco da noi mai sottoscritte non ci permettono la firma.

per il coordinamento nazionale USB VVF

USB VVF – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

Web: vigilidelfuoco@usb.it Fax: 06874597394 E-mail: vigilidelfuoco@usb.it Pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it
viale Castro Pretorio 116 - CAP 00185 - ROMA – centralino 06.59640004

NOTA A VERBALE


CGIL VVF FNS CISL CONFSAL VVF

Con riferimento all'accordo sui criteri di mobilità volontaria del personale, sottoscritto in data odierna, valido anche per la mobilità tra gli Uffici centrali del Dipartimento VVF, le OO.SS. chiedono che l'Amministrazione si impegni ad attivare nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese di settembre p.v., un apposito tavolo di concertazione per definire le dotazioni organiche del CNVVF, ivi compresi i singoli Uffici centrali del Dipartimento stesso.

CGIL VVF



FNS CISL



CONFSAL VVF

